

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 581

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GARRAFFA, BENETTON, RICEVUTO, RAPISARDA, COMPAGNA, NOCCHI, MANZINI, ZANGARA, BONO PARRINO, BISCARDI, LOPEZ, RESTA, CANDIOTO, PERCIVALLE e FERRARA SALUTE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 SETTEMBRE 1992

Modifica degli articoli 15, settimo comma, 16 e 17, primo comma, della legge 23 marzo 1981, n. 91, recante norme in materia di rapporti fra società e sportivi professionisti

ONOREVOLI SENATORI. - Come è noto, la legge 23 marzo 1981, n. 91, che contiene norme in materia di rapporti fra società e sportivi professionisti, ha portata generale, applicandosi, secondo quanto dispone l'articolo 2, a tutte le «discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse».

La qualificazione come professionistica di una disciplina o di un settore decorre quindi dal momento in cui la federazione sportiva competente emana una norma in tal senso. Si verifica perciò una evidente discrasia fra la disposizione di cui all'articolo 2 e quelle altre (in particolare gli articoli 15, 16 e 17) che fanno esclusivo riferimento

alla data di entrata in vigore della legge anzichè, come sarebbe stato più logico e corretto, al momento in cui ogni singola federazione sportiva stabilisce l'apertura di un settore sportivo professionistico.

Le norme che il presente disegno di legge si propone di modificare riguardano in particolare:

1) l'articolo 15, ultimo comma, relativo alla sanatoria IVA per le cessioni dei diritti alle prestazioni sportive degli atleti effettuate prima dell'entrata in vigore della legge. Le società facenti parte di una federazione che decidesse di aprire oggi od in futuro il settore professionistico non potrebbero, come invece avvenne per il calcio, fruire di tale sanatoria;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2) l'articolo 16, relativo alla abolizione del cosiddetto «vincolo sportivo», che venne attuata entro cinque anni dalla entrata in vigore della legge. Le società facenti parte di una federazione che aprisse oggi od in futuro il settore professionistico subirebbero la immediata abolizione del «vincolo», a differenza delle società calcistiche che hanno potuto fruire di cinque anni di tempo per tutti i consequenziali adempimenti nonchè per le necessarie fasi di graduale assestamento;

3) l'articolo 17, primo comma, relativo all'obbligo di trasformazione in società di capitali e di adeguamento dell'ordinamento sociale alla legge, obbligo che decorre dopo un anno dall'entrata in vigore della legge. In questo modo, per le società di cui sopra, l'obbligo decorrerebbe immediatamente, con il rischio di non poter essere, di fatto, regolarmente adempiuto;

4) l'articolo 15, quinto comma, relativo al beneficio fiscale della imposizione di registro a tassa fissa degli atti di trasformazione, beneficio che in virtù del riferimento all'articolo 17, primo comma, nella sua formulazione attuale, non potrebbe più essere fruito dalle società le cui federazioni sportive solo oggi od in futuro deliberassero l'apertura del professionismo.

È utile segnalare che la legge, a suo tempo, fu «voluta» ed approvata per venire incontro alle esigenze del calcio, già pronto per la immediata apertura del settore professionistico. Questo dato giustifica forse il fatto che non siano state considerate le esigenze future delle altre discipline o settori sportivi. Resta il fatto che la legge, come detto, ha - e non potrebbe essere altrimenti - portata generale, essendo destinata a tutte le discipline e settori che, anche in futuro, dovessero essere fatti rientrare nel professionismo.

Il dato attuale è che, a distanza di oltre dieci anni dall'entrata in vigore della legge n. 91 del 1981, la maggior parte delle federazioni sportive non hanno ancora attuato l'apertura di un settore professionistico, con la conseguenza che le società, ad esempio di basket o di pallavolo, con l'apertura di un settore professionistico, si troverebbero nella impossibilità oggettiva di usufruire dello stesso trattamento di cui hanno goduto le società di calcio. Ne consegue la necessità di una rapida approvazione delle modifiche degli articoli 15, settimo comma, 16 e 17, primo comma, nei termini di cui all'articolo unico di questo disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 15, settimo comma, e all'articolo 16 della legge 23 marzo 1981, n. 91, le parole: «dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data del conseguimento della qualificazione di cui all'articolo 2».

2. All'articolo 17, primo comma, della legge 23 marzo 1981, n. 91 le parole: «dall'entrata in vigore della legge stessa» sono sostituite dalle seguenti: «dal conseguimento della qualificazione di cui all'articolo 2».